

ALLEGATO C

Convenzione temporanea per la gestione del parcheggio pubblico in fregio a via Fausto Coppi e De Curtis ai sensi della LR 20/2000, art A26, comma 8

Il giorno _____ avanti a me notaio sono presenti i signori
Bianchi Vittorio Emanuele dirigente area servizi al territorio del comune di Casalecchio di Reno , cf....
domiciliato per la carica presso il municipio di Casalecchio di reno, via dei Mille 9
..... legale rappresentante di Real Station srl cf sede legale
Per dare esecuzione alla Delibera Consiliare n . del

Premesso

1 In data 1 giugno 2016 con Delibera consiliare n. 53 è stato approvato il del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'ambito sub 39 Stazione Futurshow in attuazione dell'Accordo di Programma approvato con Decreto Presidente della Provincia di Bologna in data 12 ottobre 2012, PG 152810/201 e finalizzato alla riqualificazione dell'ambito denominato Stazione Futurshow posta in fregio alle vie Gino Cervi, Fausto Coppi, Antonio Decurtis e Marilyn Monroe nell'ambito del Polo funzionale Zona B;

2 Le previsioni urbanistiche riguardano tra l'altro il parcheggio di uso pubblico nella Unità di Attuazione n.1 e il parcheggio pubblico insistente nella attuale configurazione delle Unità di Attuazione n.3, n.4, n. 8 e n.10

3 In data 25 gennaio 2017 è stata sottoscritta tra il Comune di Casalecchio di Reno, e le società Real Station srl, Shopville Granreno srl la Convenzione urbanistica del suddetto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'ambito sub 39 Stazione Futurshow approvato con deliberazione consiliare n. 53/2016

4 La suddetta convenzione urbanistica, all'art. 18, prevede inoltre che i soggetti attuatori privati disciplinino in apposito atto convenzionale con il Comune, ai sensi della L.R. 20/2000, art. A26, comma 8, le modalità di gestione dei parcheggi pubblici allestiti nelle UA n.8 e 10 come configurati dal PUA, dei parcheggi di uso pubblico allestiti nella UA n.1, nonché dei parcheggi pertinenziali nella UAn.1, "regolamentandone la manutenzione, la fruizione, gli orari di apertura, il sistema tariffario e il riparto con il Comune delle relative spese di gestione in concomitanza con gli eventi organizzati nella struttura polivalente" e la medesima convenzione stabiliva che tale atto convenzionale dovesse essere definito entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima impegnando comunque i soggetti attuatori a mantenere sempre aperto al pubblico il parcheggio pubblico costituito dalle Unità di Attuazione n. 8 en. 10 e dunque in fregio alla via Fausto Coppi.

5 Sempre in data 25 gennaio 2017 è stato sottoscritto tra il Comune di Casalecchio di Reno e la società Real Station srl l'atto di avvera mento delle condizioni di efficacia del diritto di superficie sulle parti del parcheggio di via Gino Cervi che passano a funzioni private e che individua nelle Unità di Attuazione n. 8 e n. 10 le parti del medesimo parcheggio pubblico da ristrutturare mantenendo la destinazione di dotazione territoriale ai sensi della LR 20/2000, art. A26

6 con Deliberazione Consiliare n.61/2017 è stato approvato il previsto atto convenzionale temporaneo ai

sensi della LR 20/2000 art A26, comma 8, che regola in via temporanea i rapporti tra Comune e Real Station, per la gestione dei parcheggi pubblici

7 nella riunione del Collegio di Vigilanza del 19 luglio 2018 è stato aggiornato il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere pubbliche e private previste dall'Accordo di Programma e da realizzare attraverso il Piano Urbanistico Attuativo

8 in conseguenza è stato aggiornato con Deliberazione Consiliare n. del ... il Programma Funzionale di Attuazione del Piano Urbanistico Attuativo

9 la suddetta Deliberazione Consiliare ha approvato lo schema di convenzione previsto all'art. 18 della Convenzione Urbanistica finalizzato alla gestione del sistema integrato dei parcheggi pubblici e pertinenziali a partire dall'anno 2021

11 conseguentemente con la citata Deliberazione Consiliare n. del ... è stata definita in via transitoria una convenzione temporanea che consente la gestione del parcheggio pubblico insistente nelle Unità di Attuazione n.3, n.4, n. 8 e n. 10 in attesa dell'entrata in esercizio dei nuovi parcheggi e del conseguente avvio, dal 2021, della gestione dei medesimi attraverso la convenzione definitiva approvata;

12 tale convenzione transitoria è definita ai sensi dell'art.A26 della LR 20/2000

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra individuata si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Conferma della premesse

Le premesse della presente sono da intendersi espressamente richiamate nel presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale

Art. 2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione riguarda la gestione da parte di Real Station delle attività di disciplina dell'accesso, stazionamento e sfollamento dei veicoli nel parcheggio pubblico insistente nelle Unità di Attuazione n.3, n.4,n.8 e n. 10 e 12 durante le manifestazioni organizzate nella struttura polifunzionale attualmente denominata Unipol Arena

Art. 3 modalità di gestione

a) Real Station assume per tutto il periodo di validità della presente convenzione l'onere relativo alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree individuate come unità di attuazione 3, 4, 8, 10 e 12 dal vigente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'ambito sub 39 Stazione Futurshow , ivi comprese le aree ed impianti a verde.

b) Con il termine gestione sono intese tutte le attività finalizzate alla disciplina dell'accesso allo stazionamento e sfollamento degli autoveicoli dall'area di parcheggio e dalle via Coppi, Cervi e

De Curtis, nonché le attività connesse alla sorveglianza e riscossione del ticket tariffario quantificato con Delibera della Giunta Comunale n.13 del 17.02.2009 unitamente alle attività di mantenimento della pulizia e dell'igiene dell'area

c) Sono altresì correlate alla gestione le attività di filtraggio degli utenti delle manifestazioni che si svolgono all'interno della struttura polivalente attuando le disposizioni degli uffici competenti in relazione alle modalità di posa di eventuali transennamenti dell'area, anche estesi alla viabilità pubblica circostante, funzionali a gestire la sicurezza delle persone durante lo svolgersi delle medesime manifestazioni.

d) Lo spazio pubblico destinato a parcheggio delle autovetture potrà venire chiuso ad altre utenze per l'intera giornata in cui le manifestazioni si svolgono, nonché per il giorno successivo, limitatamente ad effettuare le attività di pulizia da parte del gestore del medesimo parcheggio, fatte salve diverse disposizioni degli Enti preposti alla sicurezza;

e) Il gestore darà avviso della chiusura del parcheggio, almeno dal giorno precedente la chiusura stessa, mediante apposita segnaletica, apposta in modo ben visibile nei punti di entrata del parcheggio.

f) Il gestore potrà utilizzare parte minoritaria dello spazio di parcheggio per esigenze strettamente funzionali alle manifestazioni (a titolo esemplificativo sala stampa, stands allestiti con strutture smontabili, servizi igienici, aree di accodamento degli utenti delle manifestazioni) previo assenso scritto dei competenti uffici del Comune e sulla base dei criteri definiti dall'Ufficio Tecnico, a seguito di specifica richiesta scritta limitatamente al periodo di allestimento e durata della manifestazione e previa corresponsione del canone di occupazione suolo pubblico

g) Al di fuori dell'uso nei tempi e nei modi descritti ai paragrafi precedenti il parcheggio rimarrà incustodito e dovrà essere aperto al parcheggio gratuito di chiunque vi voglia accedere con divieto di commercio/somministrazione ambulante

h) All'interno delle aree individuate al paragrafo a) che precede verranno, in accordo tra le parti, nelle more dell'entrata in esercizio della convenzione definitiva, individuate alcune aree da riservare all'esercizio del commercio e somministrazione su aree pubbliche da disciplinarsi con le norme della legislazione vigente

i) Al di fuori dei periodi descritti al punto d) che precede sarà permanentemente vietato l'utilizzo del parcheggio pubblico per lo stazionamento di roulotte e camper e per lo stazionamento di veicoli utilizzati per il commercio/somministrazione ambulante. Tale divieto dovrà risultare da apposita segnaletica apposta a cura e spese del gestore in seguito a specifica ordinanza emanata dai competenti uffici del Comune.

l) Il gestore ha il diritto, nell'arco temporale individuato al punto d) che precede, di far rimuovere i veicoli che si trovino a stazionare senza autorizzazione del gestore o del Comune. Tale facoltà dovrà risultare da apposita segnaletica apposta a cura e spese del gestore in seguito a specifica ordinanza emanata dai competenti uffici del Comune.

Art 4 Oneri a carico di Real Station

Sono a carico di Real station i costi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dalla gestione così come definita all'art.3 che precede, nonché i costi riguardanti il personale addetto alle attività descritte al punto b) e c) e i costi per le attività di cui al punto a), compreso il rimborso dei costi della illuminazione pubblica e dei consumi idrici nelle giornate definite al punto d). E' altresì a carico di Real Station la posa e manutenzione di servizi igienici da definirsi con l'Amministrazione comunale.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha durata per il tempo strettamente necessario alla approvazione dei progetti degli interventi di ristrutturazione delle Unità di Attuazione n. 1, 3, 4, 8, 10, 12 e al perfezionamento della

convenzione definitiva. In ogni caso la presente convenzione temporanea verrà risolta di diritto non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 6 Canone

Per tutta la durata della presente convenzione il gestore corrisponderà al Comune il canone di euro 107,00/giorno sotto forma di rate mensili allo scadere di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla tesoreria del Comune. All'avvenuto pagamento il Comune rilascerà fattura quietanzata. Il canone sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT FOIA

Il canone risulta comprensivo dell'uso degli spazi per le attività descritte ai punti a), b), c), d), f).

Tale importo sarà soggetto a aggiornamento al momento della sottoscrizione della convenzione definitiva secondo i criteri e modalità di riparto tra Comune e soggetti attuatori dei costi gestionali/manutentivi delle aree descritte al punto a) dell'art. 3 che precede e del parcheggio di uso pubblico della Unità di Attuazione 1 così come saranno definiti dalla convenzione medesima

Art. 7 Lavori su via Fausto Coppi

Sulla base delle esperienze maturate al fine di migliorare la viabilità durante le manifestazioni risulta necessario porre a senso unico il tratto intermedio di via Fausto Coppi posto tra le residenze e l'intersezione di via Gino Cervi. A tal fine il gestore si è impegnato alla realizzazione dei lavori stradali necessari alla realizzazione del senso unico secondo lo schema di fattibilità allegato alla presente convenzione. Tali lavori sono in corso di realizzazione sulla base di un progetto esecutivo approvato dal Comune e a deduzione parziale dal canone dovuto. La deduzione avverrà a seguito del collaudo delle opere eseguite e in ogni caso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'attuatore ha affidato i lavori secondo quanto disposto dal Dlgs 50/2016 e a tal fine ha assunto il CIG al solo fine del tracciamento dei flussi finanziari.

Art.8 Inadempienze

In caso di inadempienza degli impegni assunti con la presente convenzione il Comune inviterà il gestore ad adempiere entro un congruo periodo. Qualora il gestore non abbia posto rimedio all'inadempienza contestata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in forma scritta, l'Amministrazione Comunale, fatta salva ogni azione risarcitoria di danni eventuali, potrà applicare una sanzione da euro 200 a euro 500,00 in relazione all'inadempienza contestata e, in caso di reiterazione dell'inadempienza, decretare la risoluzione della presente convenzione e il conseguentemente affidamento della gestione ad altri soggetti.